	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Giovanni Giardino – Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo Assegno vitalizio dei consiglieri regionali - Cause di incandidabilità alle cariche elettive regionali
---	---	---

CORTE DEI CONTI. SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L’ABRUZZO. SENTENZA n. 372 del 12 OTTOBRE 2012, IN TEMA DI ASSEGNO VITALIZIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

1. Premessa. I termini della controversia.

La sentenza in commento affronta il tema dei cd “diritti quesiti” in materia di assegni vitalizi spettanti agli *ex* titolari di cariche elettive, che riveste particolare attualità anche alla luce dei recenti interventi normativi (da ultimo il d.L. n. 174/2012) che, con l’obiettivo di contenere la spesa pubblica regionale ed in particolare i costi della politica nelle Regioni, hanno modificato, tra l’altro, i requisiti anagrafici per ottenere tale emolumento. Innalzando la relativa soglia al raggiungimento dei 66 anni di età.

La decisione infatti trae le mosse dal ricorso alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti presentato da un *ex* Consigliere della Regione Abruzzo che, avendo compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, aveva avanzato nel 2011 richiesta per l’anticipazione dell’assegno vitalizio sulla base della normativa vigente alla data di cessazione della carica, avvenuta nel 2008, che consentiva per l’appunto di conseguire l’anticipazione del vitalizio al compimento dei 55 anni.


Tale richiesta veniva tuttavia respinta dalla Regione poiché lo stesso alla data di presentazione dell’istanza di anticipazione non aveva ancora maturato i sessant’anni di età prescritti dalla normativa sopravvenuta di cui alla L.R. 10 agosto 2010, n.40 che, nel modificare la disciplina sul trattamento economico spettante ai consiglieri regionali, ha elevato l’età per poter ottenere la corresponsione del vitalizio (65 anni anziché 60 anni) e l’anticipazione dello stesso (60 anni anziché 55 anni).

Il ricorrente, da canto suo, lamentava l’illegittimità del provvedimento facendo presente di essere cessato dalla carica sotto la vigenza della precedente legge regionale che prevedeva requisiti anagrafici per l’anticipazione del vitalizio per sé più favorevoli. Evidenziava inoltre che la sopravvenuta l.r. 40/2010, pur elevando con effetto immediato l’età per conseguire l’assegno vitalizio o la sua anticipazione, ha fatto comunque salvi i **rapporti esauriti** ed i **diritti quesiti**. Lo stesso, pertanto, reputava di aver acquisito il **diritto** ad ottenere l’assegno vitalizio sulla base di tale pregressa normativa non risentendo dello *ius superveniens* che ha introdotto altri e diversi requisiti anagrafici.

Le difese del Consiglio regionale, di contro, si sviluppava essenzialmente, in una duplicità di argomentazioni, le prime di carattere processuale, le seconde di merito.

Con riguardo alle prime, il Consiglio resistente contestava la sussistenza nella fattispecie della giurisdizione della Corte dei conti sottolineando in proposito la **diversità tra i rapporti previdenziali e assegno vitalizio** collegato, a differenza della pensione ordinaria, ad un’indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato pubblico e, quindi, di natura non retributiva.

Nel merito, a sostegno della legittimità del provvedimento impugnato, l’ente resistente muoveva essenzialmente da un’interpretazione letterale del quadro normativo di riferimento in virtù del quale il diritto alla corresponsione dell’assegno vitalizio in favore dei Consiglieri regionali cessati dal mandato si perfeziona al raggiungimento di entrambi i

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Giovanni Giardino – Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo Assegno vitalizio dei consiglieri regionali - Cause di incandidabilità alle cariche elettive regionali
---	---	---

requisiti prescritti dalla norma, ovvero il versamento dei contributi ed il raggiungimento dell’età indicata. E’ soltanto al verificarsi di tali condizioni che può ritenersi sorto il diritto al vitalizio o alla sua anticipazione. Alla data di presentazione della richiesta di anticipazione del vitalizio era già vigente la norma della L.R. 40/2010 che ha elevato l’età per la corresponsione del vitalizio. In buona sostanza, secondo le prospettazioni difensive, i requisiti anagrafici per il conseguimento del vitalizio dovevano essere vagliati sulla base di tale sopravvenuta normativa, e non su quella esistente alla data di cessazione dello stesso ricorrente dalla carica di consigliere (anno 2008)

Con riferimento alla problematica dei diritti quesiti il Consiglio regionale sottolineava infine che la situazione soggettiva del richiedente non poteva essere ricompresa in tale fattispecie trattandosi propriamente di un’aspettativa giuridica soggetta, pertanto, ai mutamenti legislativi sopravvenuti.


2. La natura previdenziale dell’assegno vitalizio e il carattere pubblico dell’erogazione “legittimano” la giurisdizione della Corte dei Conti.

Come si è anticipato in premessa, l’amministrazione resistente aveva eccepito in primo luogo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ragione dell’asserito carattere non previdenziale dell’assegno vitalizio.

A tal proposito, il Giudice contabile, pur riconoscendo le oggettive differenze fra la pensione e l’assegno vitalizio, derivanti dalla diversità del rapporto sottostante, ritiene, anche alla luce di una corretta lettura della legge regionale di prima istituzione del vitalizio di poter affermare che **tale assegno ha natura previdenziale**, essendo collegato alla contribuzione dei consiglieri regionali al fondo di previdenza appositamente istituito. In sostanza, a prescindere dal diverso *nomen iuris* per la Corte dei conti l’assegno vitalizio configura sotto il profilo materiale un vero e proprio trattamento previdenziale.

Al riguardo, è appena il caso di osservare che proprio la diversità del rapporto sottostante tra pensione ordinaria derivante da rapporti di impiego pubblico ed assegno vitalizio goduto in conseguenza della cessazione di determinate cariche elettive ha portato la giurisprudenza ad escludere invece la natura previdenziale dell’assegno vitalizio¹.

¹In particolare, l’ormai storica sentenza della Corte costituzionale n. 289 del 1994 ha chiarito che tra le due situazioni - nonostante la presenza di alcuni profili di affinità - non sussiste, infatti, una identità né di natura né di regime giuridico, dal momento che **l’assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego**, costituendo, infatti, un mero ristoro forfettario per le funzioni svolte, rimesso al legislatore sia nell’entità sia nei limiti in cui può consentirsene il cumulo (cfr. sentenze nn. 52 e 454 del 1997). La Corte ha inoltre precisato che l’assegno vitalizio, quale particolare tipo di previdenza, ha trovato la sua origine in una forma di mutualità che si è gradualmente trasformata in una forma di **previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico, conservando peraltro un regime speciale, sino a configurarsi come istituto che, nella sua disciplina positiva, ha recepito, in parte, aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del regime delle assicurazioni private**. Più di recente tale pronuncia è stata richiamata da altre sentenze della **Corte di Cassazione che escludono la natura previdenziale dell’analogo istituto dell’assegno vitalizio a favore dei Consiglieri regionali** (cfr. Cass. Civ. sez. trib., 1 ottobre 2010, n.20542) e affermano che alle trattenute obbligatorie operate sull’indennità di carica dei consiglieri regionali non può essere

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Giovanni Giardino – Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo Assegno vitalizio dei consiglieri regionali - Cause di incandidabilità alle cariche elettive regionali
---	---	---

Alla luce di tale configurazione, la Corte dei conti adita respinge l’eccezione pregiudiziale sollevata dal Consiglio regionale, affermando la propria giurisdizione sulla base della **natura pubblica dell’erogazione** che fa rientrare il rapporto in esame nell’alveo di quelli previsti all’articolo 62 del R.D. n. 1214 del 23 luglio 1934. Sul punto, la sentenza ribadisce ulteriormente l’orientamento già espresso dalle Sezioni Riunite della stessa Corte dei Conti, le quali hanno sottolineato l’irrelevanza della condizione soggettiva dell’insussistenza di un vero e proprio rapporto di impiego ovvero di un rapporto di servizio “onorario” al massimo livello istituzionale dei componenti delle Assemblee legislative regionali con la Regione, valorizzando invece la *“circostanza oggettiva che la spesa grava direttamente sul bilancio regionale, traendo origine dall’intento di proiettare, oltre il mandato assembleare, il trattamento economico corrisposto in vigore ed a causa di esso”* (Così, Corte dei Conti, SS. RR., decisione n. 5 del 30 novembre 2005).

In definitiva, il richiamo a tale orientamento, che ha rinvenuto ulteriore e costante conferma nella giurisprudenza successiva delle Sezioni regionali², chiarisce che, in difetto di specifica attribuzione da parte della legge statale, la giurisdizione nella fattispecie spetta alla Corte dei Conti quale giudice in via esclusiva della generalità delle pensioni pubbliche.

3. Il diritto ad ottenere l’assegno vitalizio o l’anticipazione dello stesso può ritenersi sorto soltanto al verificarsi dei requisiti previsti dalla legge vigente alla data di adozione della relativa determinazione amministrativa, secondo il principio del *tempus regit actum*, fermi restando i diritti quesiti e i rapporti esauriti.

Nel merito, il Giudice contabile, dopo aver precisato che il nucleo della domanda consiste nella decorrenza del vitalizio e non nella sua spettanza, pacifica tra le parti, ricostruisce il quadro normativo regionale nella sua evoluzione temporale, precisando che le disposizioni oggetto di contestazioni sono quelle che disciplinano il periodo di entrata in vigore della L.R. 40/2010 la quale, come si è detto in premessa, ha elevato il requisito minimo di età per conseguire l’assegno vitalizio a sessantacinque anni, con possibilità di anticipazione all’età di sessanta e con l’applicazione di appositi coefficienti di riduzione.

Orbene, secondo le considerazioni del giudice contabile, dall’esame della complessa normativa che si è sviluppata in materia risulta evidente che i requisiti anagrafici per accedere all’anticipazione dell’assegno vitalizio, alla data in cui il ricorrente aveva formulato la sua richiesta, prevedevano l’età minima di 60 anni e non di 55 come originariamente previsto.

Ed a tale opzione ermeneutica non osta, ad avviso del Giudice contabile, la citata clausola di salvaguardia per **i rapporti esauriti e per i diritti quesiti** prevista dalla normativa sopravvenuta di cui all’articolo 43 della L.R. 40/2010 ed invocata a sostegno delle proprie argomentazioni dal ricorrente. In primo luogo, in quanto la fattispecie concreta oggetto del ricorso non investe la problematica questione dei “diritti quesiti” non essendo materia del contendere la spettanza dell’assegno vitalizio ma solo la sua decorrenza.

riconosciuta natura previdenziale, essendo finalizzate all’erogazione di un vitalizio che si differenzia dalle prestazioni di natura pensionistica (cfr. Cass. civ. Sez. V, 1 ottobre 2010, n. 20538).

² *Ex multis*, cfr. Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, sentenze n. 622 del 2011 e n. 86 del 2012.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013

Giovanni Giardino – Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale
dell’Abruzzo

Assegno vitalizio dei consiglieri regionali - Cause di incandidabilità alle
cariche elettive regionali

In secondo luogo, la Corte dei Conti **ha negato la prospettata sussistenza in capo al ricorrente** (cessato dalla carica nel 2008 all’età di 52 anni e, quindi, senza aver maturato i requisiti anagrafici per la anticipazione del vitalizio, anche secondo la previgente normativa) **di un “rapporto esaurito”³**. Difatti, secondo il giudice il rapporto del ricorrente non può considerarsi esaurito poichè lo stesso, pur essendo cessato dalla carica nel 2008, non aveva ancora diritto a quella data tuttavia alla liquidazione del vitalizio in carenza dei suesposti requisiti anagrafici. Pertanto il suo rapporto, essendo ancora pendente alla data di entrata in vigore della sopravvenuta L.R. 40/2010, rientra in pieno nell’applicazione della nuova e più restrittiva disciplina dei requisiti anagrafici e contributivi per l’ottenimento del vitalizio medesimo.


4. Conclusioni

La lettura della sentenza lascia intendere che nel caso di specie il ricorrente, prima delle modifiche alla disciplina sul vitalizio apportate dalla sopravvenuta L.R. n. 40/2010, poteva vantare solo **una mera aspettativa** ad ottenere la corresponsione del vitalizio e l’anticipazione dello stesso alle condizioni di cui alla L.R. 41/1973, ben potendo il Legislatore modificare *in peius*, la disciplina in materia in modo da incidere su vitalizi non ancora attivati alla data della entrata in vigore della normativa sopravvenuta, in linea con l’orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale (*cf.* sentenze nn. 52 e 454 del 1997). Si può argomentare invece in termini di **rapporti esauriti** solo con riferimento agli assegni vitalizi già erogati alla data di entrata in vigore della nuova normativa che, in effetti, vengono salvaguardati dall’art. 43 della stessa L.R. 40/2010.

Inoltre, atteso che l’intervento normativo è stato posto in essere con l’obiettivo di ridurre i costi legati all’erogazione dei vitalizi in coerenza con la normativa statale e regionale sul contenimento della spesa pubblica⁴, non è nemmeno possibile ipotizzare una violazione


³ La nozione di **“rapporti esauriti”**, opportunamente richiamata dalla L.R. 40 del 2010, nasce proprio per delineare quelle situazioni giuridiche che una nuova legge non può pregiudicare perché, ormai consolidate, in quanto esaurito il procedimento diretto alla loro acquisizione prima dell’introduzione del nuovo intervento legislativo e, dunque, in vigenza di una legge diversa

⁴ In ordine poi alla possibilità di modificare *in peius* il trattamento pensionistico in correlazione con la tutela delle aspettative pensionistiche, la stessa Corte costituzionale, in più passaggi successivi, ha espressamente affermato la possibilità da parte del legislatore di “toccare” i trattamenti pensionistici in primo luogo con la sentenza n.390 del 1995 con la quale si statuiva che “questa Corte ha già avuto occasione di affermare (v. sentenze n. 573 del 1990, n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985) che nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti. Successivamente la stessa Corte nella sentenza n. 211 del 1997 ha evidenziato che “ resta fermo che - anche quando sia iniziata l’erogazione previdenziale - il legislatore, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può, a salvaguardia dell’equilibrio di bilancio, modificare la disciplina pensionistica fino al punto di ridurre il quantum del trattamento previsto (sentenza n. 417 del 1996) anche al fine (...) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale (sentenze nn. 417 e 361 del 1996, 240 del 1994, 822 del 1988 n. 446 del 12.11.2002). Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute. Ed allora - se, salvo il controllo di ragionevolezza, è conforme a Costituzione una norma peggiorativa di trattamenti pensionistici in atto - a maggior ragione la conclusione vale per una norma che incida su trattamenti pensionistici non ancora attivati al momento della sua entrata

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Giovanni Giardino – Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo Assegno vitalizio dei consiglieri regionali - Cause di incandidabilità alle cariche elettive regionali
---	---	---

del principio di ragionevolezza ad opera della sopravvenuta disciplina “peggiorativa” che ha elevato l’età per conseguire il vitalizio. In effetti, conclude la Sezione, sebbene possa dirsi “certamente *quesito* il diritto del ricorrente al beneficio “ *lo stesso non può in alcun modo ritenersi per la “sua decorrenza”*. Quest’ultima deve tener conto di un diverso, e posteriore, termine a seguito della normativa successiva che, peraltro, si pone sulla scia della necessità di contenimento della spesa pubblica, culminata nel D.L. n. 2012/2011 che, come noto, nel riformare la disciplina previdenziale in modo restrittivo, ha impedito l’accesso al pensionamento di migliaia di dipendenti pubblici, differendolo di molti anni.

in vigore(...).Queste considerazioni inducono a ritenere che non possa argomentarsi in termini di diritto *quesito* (sentenze n. 349 del 1985 e n.9 del 1994)."

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Giovanni Giardino – Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo Assegno vitalizio dei consiglieri regionali - Cause di incandidabilità alle cariche elettive regionali
---	---	---

**PRIME APPLICAZIONI DELLA NUOVA DISCIPLINA SULLE CAUSE DI “INCANDIDABILITÀ”
ALLE CARICHE ELETTIVE REGIONALI DI CUI AL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012 n. 235. (TAR
MOLISE, SEZ. I - SENTENZA 1° FEBBRAIO 2013 n. 27 e CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V -
SENTENZA 6 FEBBRAIO 2013 n. 695)**


1. Premessa. Il quadro normativo, i termini della questione e la pronuncia di primo grado.

Come è noto, il **D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha potenziato e riordinato, inserendole in un apposito testo unico**, le disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Nello specifico, all’incandidabilità alle cariche elettive regionali è dedicato il Capo III del predetto Decreto Legislativo che ne disciplina puntualmente le cause (art. 7) e gli effetti successivi (art. 8 sospensione e decadenza di diritto) e preventivi (art. 9, cancellazione dalle liste di appartenenza) alla competizione elettorale. Tra le disposizioni comuni e transitorie assume altresì rilievo il combinato disposto delle norme di cui agli 15 comma 1 e 16 comma 1 del Testo unico nella parte in cui stabiliscono che l'incandidabilità opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, fermo restando tuttavia che per le incandidabilità non già rinvenibili nella disciplina previgente, tale principio si applica ai casi di patteggiamento pronunciati successivamente alla data di entrata in vigore del testo unico medesimo.

In tale contesto normativo, si colloca la pronuncia in esame con cui il giudice amministrativo di seconda istanza ha confermato la decisione del TAR Molise, SEZ. I - sentenza 1° febbraio 2013 n. 27 che aveva rigettato il ricorso proposto da un candidato al Consiglio regionale del Molise avverso la decisione adottata dall’ Ufficio Centrale Regionale per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Molise, con la quale è stata disposta la cancellazione del proprio nominativo dalla lista regionale a supporto di uno dei candidati Presidenti per sussistenza di una causa di incandidabilità. In particolare, nella fattispecie era stata accertata la esistenza di una sentenza di condanna per il delitto di abuso d’ufficio divenuta definitiva il 19.12.2001.

In merito alle sentenze penali di condanna non patteggiate e divenute definitive prima dell’entrata in vigore del citato D.Lgs. 253/2012, il comma 1 del citato articolo 16 espressamente non chiarisce nulla. Per tale ragione, il Giudice amministrativo di prima istanza ritiene che l’effetto afflittivo della non candidabilità sia riferibile anche a tali sentenze di condanna antecedenti all’entrata in vigore delle disposizioni in materia di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo. Infatti, pur rammentando che le norme penali afflittive sono sempre irretroattive, precisa che nella fattispecie *non si tratta di una norma penale, bensì di una norma extrapenale che fa discendere un effetto amministrativo dal presupposto di una condanna*. In sostanza, mentre per le norme penali di favore la retroattività rappresenta la regola, per le norme diverse da quelle penali la

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Giovanni Giardino – Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo Assegno vitalizio dei consiglieri regionali - Cause di incandidabilità alle cariche elettive regionali
---	---	---

retroattività costituisce eccezione possibile: una nuova legge extrapenale, dunque, può avere un effetto retroattivo, senza che ciò collida con i principi generali e con le norme costituzionali, come precisato in più occasioni dallo stesso Giudice delle leggi⁵.

2. La decisione del Consiglio di Stato.

Come accennato in premessa, il giudice amministrativo di seconda istanza ha confermato la decisione di primo grado rigettando l’appello del ricorrente in primo luogo sulla base della considerazione che “la normativa inibitoria di cui al D.Lgs. 235/2012 ed in particolare la cause di incandidabilità ivi previste non sono applicabili solo con riferimento alle sentenze successive alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle irrogate - senza l’applicazione dell’istituto del patteggiamento - prima della sua entrata in vigore”. Il Consiglio di Stato ribadisce infatti che “l’applicazione delle cause ostative di cui al citato Testo unico alle sentenze di condanna intervenute in un turno di tempo anteriore non si ponga in contrasto con il principio di irretroattività delle disposizioni penali e, più in generale, delle disposizioni sanzionatorie ed afflittive, ricavabile dalla Carta Costituzionale e dalle disposizioni della CEDU. La pronuncia in esame ha chiarito che la incandidabilità prevista dal D.Lgs. n. 235/2012 non solo non costituisce una misura di natura sanzionatoria penale, ma neppure una sanzione amministrativa o una disposizione *lato sensu* sanzionatoria. Il provvedimento legislativo “contempla casi di non candidabilità che il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di configurare in relazione al fatto che l’aspirante candidato abbia subito condanne in relazione a determinate tipologie di reato caratterizzate da uno speciale disvalore.”⁶

Aggiunge il giudice amministrativo che “il fine primario perseguito è quello di allontanare dallo svolgimento del rilevante *munus* pubblico i soggetti la cui radicale inidoneità sia conclamata da irrevocabili pronunzie di giustizia. In questo quadro la condanna penale irrevocabile è presa in considerazione come mero presupposto oggettivo cui è ricollegato un giudizio di “indegnità morale” a ricoprire determinate cariche elettive: la condanna stessa viene, quindi, configurata alla stregua di “requisito negativo” o “qualifica negativa” ai fini della capacità di partecipare alla competizione elettorale e di mantenere la carica”⁷


L’applicazione della richiamata disciplina ai procedimenti elettorali successivi alla sua entrata in vigore, pur se con riferimento a requisiti soggettivi collegati a fatti storici precedenti, non apre ad una situazione di retroattività ma costituisce applicazione del principio generale *tempus regit actum* che impone, in assenza di deroghe, l’applicazione della normativa sostanziale vigente al momento dell’esercizio del potere amministrativo.

La preclusione in questione, infatti, non rappresenta un effetto penale o una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto di natura amministrativa che, in applicazione della disciplina generale dettata dall’art. 11 delle preleggi sull’efficacia della legge nel tempo, regola naturaliter le procedure amministrative che si dispieghino in un arco di tempo successivo. D’altra parte, avverte il Giudice, una diversa interpretazione, che

⁵ *Ex multis*, v. Corte Cost. 13 febbraio 1985 n. 3, nonché, nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, Cass. pen., sez. un., 27 settembre 2007 n. 2451.

⁶ Sul punto, v. Corte Cost. sentenze n. 407 del 1992 e n. 114 del 1998.

⁷ All’uopo richiama “Corte Cost., sentenza 31 marzo 1998, n. 114, con riguardo all’analogia fattispecie delle cause di incandidabilità previste, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16”.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Giovanni Giardino – Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo Assegno vitalizio dei consiglieri regionali - Cause di incandidabilità alle cariche elettive regionali
---	---	---

attribuisse rilievo solo alle sentenze di condanna successive, costituirebbe, invece, una deroga al regime ordinario in quanto implicherebbe un regime di ultra-attività della precedente disciplina più favorevole.


Alla luce delle considerazioni svolte, il Consiglio di stato giudica infine manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sulla incandidabilità introdotte dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, prospettata dal ricorrente in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione, in ragione della natura non sanzionatoria degli effetti preclusivi sanciti dalla stessa norma. In particolare, si evidenzia che “costituisce [...] frutto di una scelta discrezionale del legislatore, certamente non irrazionale, l’aver attribuito all’elemento della condanna irrevocabile per determinati reati una rilevanza così intensa, sul piano del giudizio di indegnità morale del soggetto, da esigere, al fine del miglior perseguimento delle richiamate finalità di rilievo costituzionale della legge in parola - connesse ai valori dell’imparzialità, del buon andamento dell’amministrazione e del prestigio delle cariche elettive - l’incidenza negativa sulle procedure successive anche con riguardo alle sentenze di condanna anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa”⁸ (2).

In conclusione, pertanto, con la decisione in commento si è affermata la legittimità dell’operato dell’Ufficio Elettorale Regionale il quale, ritenendo che la normativa di cui al D.Lgs. n. 235/2012 in materia di incandidabilità sia d’immediata applicabilità, non soltanto con riferimento alle sentenze successive alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle precedenti, ha escluso un candidato dalla competizione regionale, ritenendolo incandidabile in ragione della condanna penale passata in giudicato dal medesimo subita nel 2001, per un delitto contro la P.A. (nella fattispecie si trattava di abuso d’ufficio). In tal caso, inoltre, si è ritenuto non ravvisabile alcuna violazione dei diritti politici del candidato, atteso che *è la stessa normativa costituzionale che non esclude la possibilità di restrizione del diritto di elettorato passivo, sia pure nei limiti di altri interessi costituzionalmente protetti, quale sarebbe, nella specie, l’onorabilità dei funzionari pubblici di cui all’art. 54 della stessa Carta costituzionale*⁹.

Il pieno rispetto di tale principio costituzionale ha indotto il legislatore ordinario ad estendere la portata delle cause di incandidabilità a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l’elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali (art. 7, comma 2, D.Lgs. 235/2012). Al riguardo, il comma 3 dell’articolo 7 del Testo unico stabilisce la nullità dell’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano in una delle condizioni di incandidabilità, prevedendo altresì che l’organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell’elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse. Sul punto, non appare inutile sottolineare sul piano teorico l’incongruenza di tale previsione lì dove, da una parte, prefigura, quale effetto della sussistenza della causa di incandidabilità, la nullità della nomina o dell’elezione, aggiungendo dall’altra, quale obbligo in autotutela in capo all’organo nominante o convalidante, l’applicazione dell’istituto della revoca che in realtà, come è noto, non presuppone l’esistenza di un vizio dell’atto da revocare ma opera normalmente a seguito

⁸ Cfr. Corte Cost., sent. n. 118/1994.

⁹ Cfr. Corte Cost. 6 maggio 1996 n. 141, nonché in precedenza Id., 12 novembre 1964 n. 89.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Giovanni Giardino – Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo Assegno vitalizio dei consiglieri regionali - Cause di incandidabilità alle cariche elettive regionali
---	---	---

di una nuova valutazione dell’interesse pubblico sotteso ad una prima decisione adottata dall’amministrazione precedente. Infine, va segnalato che la disposizione statale di cui al comma 3 dell’articolo 7 non brilla per completezza nella parte in cui non chiarisce la sussistenza o meno, in capo all’eletto o al nominato, dell’obbligo di comunicare l’esistenza o la sopravvenienza di una causa di incandidabilità.